

XIII Legislatura

Attività Parlamentare – Primo Firmatario

DDL [4]

1) DDL N. 835 del 31.03.04-Contributi per la partecipazione a corsi di formazione nel settore marittimo.

Prevede contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionale nel settore marittimo in relazione a tematiche legate alla navigazione ed al primo soccorso in mare tenuti da enti di formazione privati o da istituti scolastici accreditato presso il Ministero della navigazione.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Leontini Innocenzo (FI) • Fleres Salvatore (FI)• Moschetto Angelo (FI)• Scoma Francesco (FI)• Confalone Giancarlo (FI)• Leanza Vincenzo (FI)

Argomenti: • Formazione professionale

Organo d'Esame: 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro

Iter

Attuale:

02 apr 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 194 AULA

Storico:

01 apr 2004 Assegnato per esame Commissione QUINTA

02 apr 2004 Annunziato Seduta n. 194 AULA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la vigente normativa in materia di personale marittimo, iscritto nelle matricole della gente di mare del Compartimento di appartenenza, vincola a chi intende imbarcarsi come allievo ufficiale, sottufficiale o comune per ricoprire i vari titoli e ruoli nella marina mercantile, alla frequenza di corsi di formazione professionale di base su tematiche legate alla navigazione ed al primo soccorso in mare.

Detti corsi attualmente sono tenuti da enti di formazione privati o da istituti scolastici accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e della navigazione che, non ricevendo alcuna sovvenzione statale o europea, consentono l'iscrizione ai corsi a fronte del pagamento di una quota.

Detta formazione di base individuata dalla normativa

internazionale denominata STCW/95 (convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per marittimi) riguardano quattro discipline che costituiscono il 'Basic safety training' cioè corsi base per l'inizio della carriera a bordo delle navi mercantili. Da ciò ne consegue che il target di riferimento è individuato in giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione che, proprio per tal motivo, difficilmente possono disporre della somma necessaria all'iscrizione ai corsi.

La naturale vocazione marinara della nostra terra di Sicilia, il continuo sviluppo del nostro sistema portuale e l'incrementarsi degli scambi economici attraverso le vie del mare, soprattutto verso i paesi del Bacino del Mediterraneo, fanno prevedere, oltre che ad un considerevole sviluppo dell'economia isolana, una crescita della richiesta di personale marittimo da destinare ad equipaggio delle navi mercantili.

Quanto detto finora lascia facilmente prevedere come, nel medio e lungo periodo, la richiesta di personale marittimo sarà difficilmente soddisfatta dall'offerta. Il pagamento di corrispettivi così elevati, anche se giustificati dagli effettivi costi di gestione a cui vanno incontro gli enti di formazione, risultano un chiaro ostacolo allo sviluppo di un settore che, con le opportune incentivazioni, potrebbe risultare salutare per l'abbattimento dei tassi di disoccupazione.

Soluzione ottimale a questa problematica, che interessa centinaia di giovani della nostra Regione, è un intervento legislativo che, tenuto in debita considerazione quanto esposto sopra e fondandosi sul ruolo di garante della formazione ricoperto dall'ente Regione, soccorra economicamente quei giovani intenzionati ad intraprendere una professione marinara attraverso il rimborso delle spese sostenute per la iscrizione al corso di formazione professionale necessario.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Corsi di formazione nel settore marittimo

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, previa emanazione di apposito regolamento, rilascia voucher o buoni formativi, attraverso i quali i soggetti aventi diritto possono partecipare a corsi di formazione nel settore marittimo per il conseguimento dei titoli richiesti per intraprendere la carriera marittima.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dalla normativa internazionale denominata STCW/95 (Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi) e riguardano le seguenti quattro discipline che in gergo tecnico costituiscono il 'Basic safety training':

- a) PSSR (Sicurezza personale e responsabilità sociali);

- b) sopravvivenza e salvataggio;
- c) primo soccorso sanitario;
- d) antincendio di base e avanzato.

Art. 2.
Modalità di rimborso

1. Il rimborso avviene nella misura pari al 70 per cento del costo complessivo del corso.
2. Tale rimborso è riservato al personale disoccupato in possesso del libretto di navigazione e in preparazione al primo imbarco.
3. Il rimborso viene effettuato sulla base dell'effettiva spesa documentata e sostenuta presso enti di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della navigazione.

Art. 3.
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 per l'anno finanziario 2004 è prevista una spesa pari a un milione di euro.

Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

2) DDL N. 766 del 21.01.04 - Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro.

Riordina il sistema della formazione professionale in Sicilia, recependo le indicazioni dettate dalla legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema in campo nazionale, ed affida all'Assessore regionale per il lavoro il compito di emanare appositi decreti attuativi. Individua le competenze dell'Assessorato, fissa l'obbligo per la Regione di prevedere un programma triennale contenente le tipologie delle azioni formative, gli interventi da intraprendere, le procedure e le modalità per l'attivazione delle iniziative in materia. Attribuisce all'Agenzia regionale per l'impiego e all'Osservatorio del mercato del lavoro precise funzioni in ordine alla razionalizzazione del sistema. Istituisce il Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro presso l'Assessorato regionale competente. Un apposito titolo del disegno di legge è dedicato alla politica del lavoro e di promozione da attuare da parte della Regione ed in collaborazione con gli enti locali e con i Centri per l'impiego.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: **Leontini Innocenzo (FI)** • Moschetto Angelo (FI)• Baldari Nicola Renato (FI) • Beninati Antonino (FI)• Catania Giuseppe (FI)• Confalone Giancarlo (FI)• Fleres Salvatore (FI)• Giambrone Vincenzo (FI)• Leanza Edoardo (FI)• Leanza Vincenzo (FI)• Maurici Giuseppe (FI)• Mercadante Giovanni (FI)• Misuraca Salvatore (FI)• Scoma Francesco (FI)• Vicari Simona (FI).

Argomenti: • Lavoro

Organo d'Esame: Iter Concluso

Iter

Attuale:

15 set 2004 Concluso

Storico:

22 gen 2004 Annunziato Seduta n. 184 AULA

26 gen 2004 Assegnato per esame Commissione QUINTA

27 gen 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 185 AULA

15 set 2004 Esaminato in commissione Seduta n. 105 0500 Commissione QUINTA

15 set 2004 Abbinamento con ddl 906; ddl 32; ddl 340; ddl 512; ddl 515; ddl 587; ddl 678; ddl 701; - VEDI ddl 906 Seduta n. 105 0500 Commissione QUINTA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il sistema regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro necessita di un globale riordino, sia per la vetustà dell'impianto normativo attualmente vigente, sia per le notevoli innovazioni legislative intervenute in sede nazionale e comunitaria. Gli interventi che vengono proposti mirano a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Ciò può avvenire se gli stessi vengono inseriti

in un quadro programmatico unitario e con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti. Il sistema dell'istruzione e della formazione professionale non possono che essere organizzati sulla base della domanda di competenze espressa dal mercato del lavoro. In particolare, la Regione siciliana deve tenere conto della legge 28 marzo 2003, n. 53, che ha riformato il sistema di istruzione e formazione professionale.

Va, altresì, riconosciuta la centralità di politiche attive del lavoro, che siano attente alle necessità del mercato del lavoro e dell'inserimento in esso anche dei cittadini con minori possibilità e capacità, come ha recentemente ribadito la cosiddetta 'legge Biagi' sulla riforma del mercato del lavoro.

Tutto ciò deve avvenire svincolando il sistema da ogni tentativo di centralizzazione regionale, affidando alla Regione il coordinamento delle attività programmatiche e la necessaria azione di monitoraggio e verifica della qualità delle soluzioni proposte.

Occorre, viceversa pur garantendo precisi ed attenti percorsi di accreditamento puntare ad acquisire le originalità e le capacità di risposta flessibile ed efficace alla domanda di educazione, formazione ed occupazione dei cittadini, dei soggetti attuatori degli interventi.

Rispetto ai predetti obiettivi, si propone di favorire le sperimentazioni e le innovazioni, i cui risultati possano essere considerati esemplari e quindi essere diffusi e trasferiti proficuamente sul territorio, ovvero riescano ad integrare interventi di orientamento, formazione, istruzione, politiche attive del lavoro.

Alle province regionali viene demandato il ruolo di istituire i centri per l'impiego e, conseguentemente, si propone la soppressione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e degli uffici degli uffici periferici del lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I

Programmazione degli interventi

Art. 1.

Finalità

1. La Regione siciliana, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la Costituzione, con le leggi dello Stato, con gli indirizzi dell'Unione europea e con le specifiche competenze previste dallo Statuto regionale e dalle leggi regionali in materia, effettua azioni di formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro e sviluppa iniziative di politica

attiva del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.

4. Il sistema della formazione professionale è un servizio di interesse pubblico, organizzato sulla base della domanda di competenze espressa dal mercato del lavoro, che si traduce in azioni definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo. A tal fine, la Regione siciliana emana direttive che consentano la realizzazione di azioni di orientamento, adempimento dell'obbligo scolastico, formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore, formazione continua e ricorrente, consentendo pari dignità di accesso ai soggetti con disagio fisico, psichico o sensoriale e con disagio sociale.

5. La Regione siciliana, in particolare, recepisce il dettato della legge 28 marzo 2003, n. 53, che ha riformato il sistema di istruzione e formazione professionale. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad emanare appositi decreti attuativi della legge di cui al 4, in ossequio agli analoghi decreti in corso di emanazione da parte del competente Ministero dell'istruzione. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 4, i programmi triennali di cui all'articolo 3 possono consentire specifiche sperimentazioni di percorsi integrati coerenti con la riforma del sistema di istruzione e formazione professionale, alla luce dell'accordo quadro per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni del 19 giugno 2003 e ratificato dal protocollo d'intesa sottoscritto fra la Regione siciliana ed il Ministero dell'istruzione ed il Ministero del lavoro in data 18 settembre 2003.

6. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

Art. 2. Competenze

1. L'Assessorato Regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sovrintende, mediante i suoi uffici, a tutte le attività oggetto della presente legge ed, in particolare:

- a) alla elaborazione del programma triennale di cui all'articolo 3;

b) alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attuativi, rispetto agli obiettivi formativi e occupazionali prefissati, anche sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;

c) alla vigilanza, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e degli ispettorati provinciali del lavoro, di tutte le attività oggetto della presente legge;

d) all'accreditamento degli enti operanti nei settori della formazione professionale, dei servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, delle iniziative di politica attiva del lavoro.

Art. 3.

Programma triennale

1. La Regione adotta un programma triennale di tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore e sostegno all'occupazione.

2. Nel programma triennale sono stabiliti:

- a) gli obiettivi degli interventi in riferimento al programma regionale di sviluppo;
- b) le tipologie delle azioni di formazione professionale e le relative priorità;
- c) gli interventi in materia di informazione e orientamento al lavoro, nonché le iniziative non ricorrenti dell'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5;
- d) gli interventi regionali di politica del lavoro articolati per progetti;
- e) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;
- f) le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative.

3. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per l'impiego.

4. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, con proprio decreto, previo parere della Commissione regionale per l'impiego, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte fondamentali del programma.

Art. 4.

Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione

professionale, istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, nell'ambito delle sue competenze:

- a) elabora e propone il programma triennale ed i relativi piani annuali;
- b) istituisce sedi di servizio territoriale in ogni provincia;
- c) elabora e propone programmi di politica del lavoro.

Art. 5.

Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità

1. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della professionalità è un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli enti pubblici e privati e ha lo scopo di fornire il supporto conoscitivo necessario per l'attività prevista dagli articoli precedenti.

2. All'Osservatorio sono attribuite le seguenti funzioni:

a) rilevazione ed elaborazione dei dati sulle unità produttive e all'attività economica, sullo stato dell'occupazione e della disoccupazione, sui flussi delle forze di lavoro e della popolazione;

b) rilevazione ed elaborazione dei dati sulla popolazione scolastica e universitaria e sui connessi flussi al lavoro e alle attività di formazione professionale;

c) rilevazione ed elaborazione dei dati sulle attività in materia di informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e interventi di sostegno all'occupazione;

d) raccolta dei dati sulle dinamiche di domanda e offerta rilevabili presso le sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego;

e) svolgimento di analisi, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro e sulla dinamica delle professioni, anche al fine di fornire elementi per la definizione delle politiche regionali in tema di occupazione, formazione professionale e sostegno all'occupazione;

f) pubblicazione e diffusione di dati informativi, nonché di studi e ricerche sulle materie previste nelle lettere precedenti;

g) elaborazione e pubblicazione annuale del rapporto sullo stato dell'occupazione nella Regione.

Titolo II

Ordinamento del sistema della formazione professionale

Art. 6.

Azioni formative

1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella

prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.

2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, dell'esigenza di mobilità lavorativa e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.

3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.

4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai provvedimenti amministrativi che regolano le singole azioni.

5. Allo scopo di realizzare i principi di parità nell'accesso al lavoro, possono essere riservate azioni formative a persone di sesso femminile e a coloro che si trovano in particolare posizione di debolezza sul mercato del lavoro.

Art. 7.

Tipologia delle azioni formative

1. Le iniziative e le azioni formative realizzabili nella Regione siciliana possono riferirsi ad una o più delle seguenti tipologie:

a) organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego, finalizzata al miglioramento dell'occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro, in particolare giovani, e allo sviluppo e promozione delle politiche attive del lavoro, attraverso l'attivazione e qualificazione dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nelle diverse realtà provinciali e sub provinciali, in coerenza con i programmi e le raccomandazioni comunitarie e nazionali ed in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997, per lo svolgimento di attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso l'applicazione progressiva dell'approccio preventivo nell'ambito delle politiche attive del lavoro nei confronti dei disoccupati giovani e adulti;

c) orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata dei giovani e degli adulti disoccupati in maniera strutturale e di lunga durata, rimuovendo gli ostacoli che impediscono o ritardano la transizione al lavoro dei giovani o che determinano la fuoriuscita degli adulti, o che sono alla base dei bassi tassi di attività della popolazione giovanile e femminile. Per favorire l'inserimento ed il reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata, si offrono azioni che vengono promosse con percorsi integrati tra i diversi sistemi (formazione, istruzione, lavoro) e individualizzati, secondo una logica di filiera di azioni successive per l'accompagnamento al lavoro;

d) inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi

svantaggiati per contrastare l'esclusione sociale in tutte le sue forme e consentire l'accrescimento delle competenze dei soggetti deboli per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro ovvero l'accesso ad altri interventi di politica attiva del lavoro;

e) prevenzione della dispersione scolastica e riduzione della marginalità sociale degli alunni soggetti all'obbligo scolastico, incluse le scuole materne, con coinvolgimento anche delle famiglie, mirando al recupero all'istruzione dei soggetti in difficoltà, promuovendone l'integrazione sociale e l'occupabilità;

f) formazione superiore e universitaria, finalizzata a promuovere un'offerta formativa rispondente ai nuovi fabbisogni di profili professionali ad alta qualificazione, al fine di accrescere la competitività dell'economia siciliana;

g) promozione dell'istruzione e della formazione permanente di individui adulti, occupati e non, anche appartenenti a fasce deboli e svantaggiate della popolazione, al fine di accompagnarli nel processo di adeguamento delle proprie competenze e conoscenze culturali, tecnologiche e aziendali;

h) sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di realizzare interventi di formazione degli occupati all'interno sia di progetti di sviluppo locale e settoriale, come patti territoriali e contratti d'area, sia di piani formativi aziendali e territoriali non rientranti nei progetti di intervento del fondo della formazione continua;

i) diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico per promuovere e adeguare alle nuove necessità le capacità di progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione degli operatori della pubblica amministrazione;

j) sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari, attivando azioni dirette a favore di individui o imprese sommersi o a rischio di immersione;

k) promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro e dell'imprenditorialità femminile attraverso la messa a punto di percorsi integrati di formazione, accompagnamento e consulenza graduati sulla base delle caratteristiche delle future imprenditrici;

l) promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e l'innovazione;

m) reti per lo sviluppo della ricerca scientifica.

2. Obiettivi trasversali delle azioni formative, oltre quelli previsti nel comma 1, sono:

a) promuovere la sperimentazione di specifici progetti innovativi per contenuti e/o metodologie e/o reti di partenariato, i cui risultati possano essere considerati esemplari (modelli) e quindi essere diffusi e trasferiti proficuamente sul territorio;

b) promuovere la sperimentazione di progetti fondati sull'integrazione di interventi di orientamento, formazione, istruzione, politiche attive del lavoro;

c) promuovere la sperimentazione di progetti che, per natura e peculiarità, si rivolgono agli emigrati o agli emigrati di ritorno e agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego.

Art. 8.

Adeguamento del sistema della formazione professionale

1. La presente legge innova l'attuale sistema della formazione professionale in Sicilia, con l'intento di far maturare il processo di qualificazione e riorganizzazione del sistema della formazione professionale regionale in atto esistente.

2. Relativamente al sistema della formazione professionale, si intende portare a compimento nel contesto regionale le principali azioni di riforma realizzate negli ultimi anni ed in particolare:

a) l'accreditamento e ristrutturazione degli enti di formazione e la loro trasformazione in agenzie polifunzionali;

b) la certificazione dei percorsi formativi;

c) la definizione di modelli organizzativi e contenuti formativi della formazione;

d) la formazione dei formatori;

e) la certificazione delle competenze e dei crediti formativi.

3. Attraverso i suddetti processi di adeguamento, la Regione siciliana intende raggiungere adeguati standard di qualità nell'offerta di politiche attive del lavoro, in particolare nel sistema formativo, mediante l'accreditamento dell'offerta formativa e scolastica, la certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza, l'innovazione nei profili e nelle competenze degli operatori della formazione.

4. La Regione siciliana riduce la distorsione quali-quantitativa tra domanda e offerta di lavoro e di professionalità, dotando il sistema regionale di strumenti permanenti di rilevazione della domanda di lavoro, che generalizzino le iniziative già avviate a livello territoriale e settoriale, e delle sue caratteristiche in termini di profili professionali. In entrambi i casi un adeguato riferimento metodologico è rappresentato dalle iniziative in atto a livello regionale e nazionale, valorizzando il ruolo che può essere svolto dagli enti bilaterali.

Art. 9.

Attuazione delle azioni formative

1. Le azioni formative sono attuate:

a) dagli enti od organismi di formazione professionale, accreditati dalla Regione siciliana, mediante apposite convenzioni, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;

b) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui alla lettera a);

c) dagli istituti di istruzione secondaria superiore, mediante convenzione fra la Regione e le competenti autorità scolastiche;

d) dalle università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.

2. Gli enti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di natura pubblica, devono, comunque possedere i seguenti requisiti per essere ammessi all'attuazione delle azioni formative:

a) assenza di scopo di lucro ed emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di enti con esclusive finalità formative;

b) dotazione di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;

c) impegno a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.

3. Le procedure di accreditamento sono fissate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

4. Il programma triennale di cui all'articolo 3, individua gli standard che gli enti devono possedere per realizzare gli interventi promossi o finanziati dalla Regione siciliana in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore e sostegno all'occupazione.

Art. 10.

Formazione professionale degli apprendisti

1. Al fine di una corretta valorizzazione dell'apprendistato, nell'ambito del programma triennale, la Regione promuove particolari azioni formative fondate sull'alternanza-integrazione fra studio e lavoro e sullo sviluppo di curricula formativi da realizzare in collaborazione fra le imprese, in particolare quelle artigiane, e i centri di formazione professionale della Regione o gli enti ed organismi di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Interventi a favore di soggetti svantaggiati

1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.

2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità e con le rappresentanze del terzo settore.

3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai sensi dell'articolo 21, e sono attuati:

- a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;
- b) ricorrendo, se necessario, ad interventi di formazione individualizzata;
- c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente ad esse rivolte.

Art. 12.

Attività libere di formazione professionale

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purchè:

- a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;
- b) l'Assessorato sia ammesso, attraverso i competenti uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;
- c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;
- d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente ed amministrativo idonei.

2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.

3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali.

4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Titolo III
Informazione e orientamento al lavoro

Art. 13.

Azioni di informazione ed orientamento al lavoro

1. La Regione promuove attività di informazione e orientamento al lavoro rivolte a tutti i cittadini al fine di facilitare:

a) il diffondersi di una cultura del e sul lavoro, aperta alle evoluzioni tecnologiche e sociali e alle esigenze dello sviluppo;

b) il reperimento di informazioni pertinenti e affidabili sui profili professionali, sulle possibilità di formazione, anche continua o ricorrente, sulle dinamiche occupazionali e sulle opportunità lavorative;

c) le scelte autonome e consapevoli dei singoli in ordine al proprio inserimento nel mondo del lavoro e alla transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attività lavorativa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare con enti pubblici e con altri enti e organismi professionalmente idonei.

3. Le attività di informazione e orientamento al lavoro all'interno del sistema scolastico sono realizzate d'intesa con le competenti autorità scolastiche.

Art. 14.

Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro
e per il diritto allo studio

1. Viene istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.

2. I compiti del dipartimento di cui al comma 1, gestiti d'intesa con l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 4 e con l'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5 sono i seguenti:

a) l'attuazione degli interventi in materia previsti dal programma triennale di cui all'articolo 3;

b) la realizzazione di servizi territoriali per l'informazione e l'orientamento al lavoro, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4;

c) la promozione, direttamente o in convenzione con enti professionalmente idonei, di uno o più centri per l'informazione e l'orientamento al lavoro con compiti di:

1) studio, ricerca e documentazione;

- 2) progettazione di servizi integrati e realizzazione di iniziative sperimentali;
- 3) formazione di specialisti e operatori del settore.
4. Lo svolgimento di ogni altra attività di informazione e orientamento al lavoro, ivi compresa la diffusione di informazioni mediante mezzi di comunicazione di massa.

Titolo IV

Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione

Art. 15.

Sostegno all'occupazione

1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette ad emarginazione sociale, la Regione effettua interventi di politica del lavoro idonei a:

- a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;
- b) promuovere ed incrementare l'occupazione;
- c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.

2. Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'articolo 3 e possono essere realizzati dai soggetti accreditati dalla Regione siciliana per l'espletamento delle iniziative di sostegno all'occupazione.

3. I soggetti di cui al comma 2, già accreditati dal Ministero del lavoro per l'espletamento delle iniziative di sostegno all'occupazione, sono inseriti di diritto fra i soggetti accreditati nella Regione siciliana, purché aventi sede operativa nel territorio regionale.

4. La tipologia degli interventi è determinata nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.

Art. 16.

Dipartimento per le politiche del lavoro

1. Viene istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Dipartimento per le politiche del lavoro.

2. I compiti del Dipartimento di cui al comma 1, gestiti d'intesa con l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 4 e con l'Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità di cui all'articolo 5 sono i seguenti:

- a) l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15;
- b) la progettazione degli interventi di politica del lavoro;

c) la verifica dell'efficacia delle leggi nazionali e regionali per l'occupazione, la verifica dei risultati a esse conseguenti e la prospettazione di nuovi campi di intervento;

d) l'effettuazione di indagini, studi e ricerche rilevanti per gli interventi regionali di politica del lavoro;

e) la ricerca finalizzata a promuovere l'adeguamento dei sistemi formativi, produttivi e delle nuove professionalità all'evoluzione del mercato del lavoro, anche con riferimento alla sperimentazione, in collaborazione con il Dipartimento per i servizi formativi, in aree limitate del territorio;

f) la collaborazione con il dipartimento di cui all'articolo 15, per la promozione di attività di informazione e orientamento al lavoro.

Art. 17.

Centri per l'impiego

1. Le province regionali provvedono all'istituzione dei Centri per l'impiego, anche individuando sedi periferiche degli stessi d'intesa con i comuni maggiormente rappresentativi, in conformità agli indirizzi adottati dalla Regione siciliana.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura sono soppresse. Esse continuano a svolgere i loro compiti fino all'entrata in funzione dei Centri per l'impiego e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

3. Analogamente, sono soppressi le strutture e gli uffici degli uffici periferici del lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

4. I Centri per l'impiego, per l'espletamento delle loro funzioni, si avvalgono di proprio personale, ovvero di quello proveniente dagli enti soppressi di cui ai commi precedenti, ovvero stipulano convenzioni con gli enti accreditati dalla Regione siciliana per lo svolgimento di servizi per l'impiego ed iniziative volte a favorire l'occupazione.

5. Il personale e le strutture afferenti agli uffici soppressi di cui ai precedenti commi, sono poste in mobilità all'interno degli uffici regionali o di quelli degli enti locali.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 19.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

3) DDL N. 764 del 10.01.04 - Norme per la quantificazione del gettone di presenza giornaliero agli amministratori degli enti locali.

Prevede a favore di sindaci o altri amministratori locali che percepiscono indennità di carica per altro mandato elettivo la corresponsione di un gettone di presenza giornaliero per le funzioni istituzionali espletate nell'interesse ed in rappresentanza dell'ente locale.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Leontini Innocenzo (FI) • Formica Santi (AN)

Argomenti: • Comuni

Organo d'Esame: 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Iter

Attuale:

20 gen 2004 Annunzio assegnazione Seduta n. 183 AULA

Storico:

13 gen 2004 Annunziato Seduta n. 182 AULA

13 gen 2004 Assegnato per esame Commissione PRIMA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la legislazione regionale siciliana consente che i sindaci e gli assessori dei comuni inferiori a 40.000 abitanti siano eleggibili all'Assemblea regionale siciliana (articolo 8, comma 1, n. 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo oggi vigente) e che l'esercizio delle funzioni di primo cittadino non sia incompatibile con il mandato di deputato regionale (articolo 62 della stessa legge).

Secondo la disciplina fissata in origine dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita in Sicilia dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, i sindaci ricevono un'indennità di funzione secondo la misura stabilita dall'ordinamento. Il principio è stabilito ora dall'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli enti locali, chiara espressione dell'istanza democratica che dà contenuto alla rappresentanza negli enti locali.

I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, che come afferma lo Statuto speciale, articolo 3, comma 6 rappresentano l'intera Regione, ricevono un'indennità secondo le norme della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

Dovrebbe essere criterio regolatore della materia che a ciascuna delle funzioni esercitate corrisponda uno specifico

emolumento. Ciò sembrerebbe imposto dal principio di eguaglianza (sia che lo si riferisca ai deputati regionali, sia che si abbia riguardo ai sindaci), da quello di ragionevolezza e di buon andamento, nonchè dal precetto dell'articolo 36 della Costituzione, ove si sancisce che 'il lavoratore (cui è assimilato ad ogni effetto dalla legislazione e dal buon senso a chi presta mansioni pubbliche) ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro'.

La stessa Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare che non è concepibile la gratuità dell'espletamento del mandato di sindaco (sentenza 30 dicembre 1997, n. 454).

Invece, la legislazione nazionale si è orientata nel senso di limitare il cosiddetto cumulo delle indennità. Infatti, l'articolo 14 della citata legge n. 816 del 1985 prevedeva che 'i parlamentari nazionali o europei, nonchè i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge'. La disposizione recepita, come si è ricordato, dalla legge regionale n. 31 del 1986 non è ripetuta dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, il cui articolo 23 detta la disciplina sulle indennità dovute agli amministratori locali.

Nell'ambito della Regione siciliana il regime delle indennità a favore degli amministratori locali è ora previsto dall'articolo 19, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, che non tratta del cumulo tra l'indennità di funzione spettante agli amministratori locali e quella dovuta ai deputati regionali, ne pone a questo riguardo alcun espresso divieto.

Tutto ciò produce un notevole grado di incertezza, che non viene superato nemmeno dal fatto che la riportata previsione dell'articolo 14 della legge n. 816 del 1985, è oggi ripetuta dall'articolo 83 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 del Testo unico degli enti locali. Infatti, la previsione non esclude del tutto il cumulo delle indennità cosa, del resto, che nemmeno potrebbe farsi per la patente di illegittimità costituzionale che verrebbe sancita ma si limita a disporre che 'i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo'. Ispirato alla medesima logica anche il sesto comma dell'articolo 82.

Assai probabilmente, intento della previsione da ultimo citata è quello di limitare le spese a carico soprattutto dei bilanci comunali e provinciali, ma per l'eterogeneità dei fini che talvolta segna vicende normative di tal fatta, la limitazione disposta finisce per risultare assai più dispendiosa per gli enti locali. Infatti, l'estensione delle competenze sindacali prodottasi nella legislazione e nella medesima prassi ad iniziare dall'elezione diretta del sindaco, ed in genere l'ampliamento delle funzioni attribuite agli amministratori locali, comporta che i gettoni di presenza, comunque dovuti in virtù della partecipazione ai tanti organi collegiali e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite, risultino di importo talvolta superiore all'indennità di funzione che loro spetterebbe.

Va aggiunto che il comma 2 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, prevede che 'I parlamentari nazionali

o europei, nonchè i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge'. Tali indennità di presenza sono sostanzialmente quelle previste per i consiglieri comunali.

L'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, nel recepire senza modificazioni l'articolo 14, comma 2 della legge n. 816 del 1985, non ha tenuto conto della specificità dell'ordinamento siciliano in tema di enti locali.

A differenza che in quello nazionale, infatti, nell'ordinamento siciliano, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 agosto 1992, n. 7, chi è eletto sia pur alla carica di sindaco che a quella di consigliere comunale, decade automaticamente dalla seconda; analogamente, ai sensi dell'articolo 12 della stessa legge, anche la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale, inoltre in Sicilia solo il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini, mentre la carica di assessore non è elettiva, in quanto i membri della giunta sono scelti direttamente dal sindaco stesso e non hanno alcuna legittimazione elettorale.

Si tratta di rilevanti differenze rispetto all'ordinamento nazionale, di cui la legge regionale di recepimento non ha tenuto conto, ed il cui effetto principale è che gli amministratori locali siciliani che siano anche parlamentari non possono percepire alcuna indennità di presenza e la loro attività in favore dell'ente locale non è correlata ad alcun ristoro economico ed è totalmente gratuita.

Si viene quindi a creare una situazione di oggettiva disparità tra gli amministratori locali siciliani e quelli delle altre regioni italiane, con conseguente violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 35, 51, 116 e 129 della Costituzione.

Il problema non è stato affrontato neppure dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, Difatti, all'articolo 15, prevede che 'la Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e rimborso spese nei limiti e nei modi previsti dalla legge. La misura delle indennità è determinata, ai sensi dell'articolo 19, con regolamento adottato dal Presidente della Regione' (vedi decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2001, n. 19), ma non affronta il problema degli amministratori locali che ricoprano anche altro mandato elettivo.

La nuova normativa è stata interpretata come di implicita abrogazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1986; è stato altresì ritenuto che l'articolo 14 della legge n. 816 del 1985, in quanto fa riferimento ai 'consiglieri regionali', non si applichi in Sicilia, ai deputati regionali.

In ogni caso, il complesso di norme in essere non è di facile interpretazione e rischia di innescare un notevole contenzioso.

Si deve infatti tenere conto che, con sentenza n. 454 del 16-30 dicembre 1997 la Corte costituzionale, pur avendo

respinto una eccezione di incostituzionalità del comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 816 del 1985 sollevata dal pretore di Varese con riferimento alla indennità di carica prevista per le funzioni di assessore comunale, ha tuttavia stabilito alcuni importanti principi in tema di indennità per l'espletamento di mandati elettivi.

Infatti, pur ribadendo che per l'attività degli amministratori di enti locali va esclusa qualsiasi assimilazione alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego, ha tuttavia dato atto delle 'tendenze delle moderne legislazioni, che...vanno eliminando o attenuando la gratuità delle funzioni pubbliche elettive'; e ha affermato il principio che le indennità in favore degli amministratori pubblici costituiscono 'un ristoro forfettario per le funzioni svolte'.

Anche secondo il Consiglio di Stato, Sezione 1, 9 gennaio 1987, n. 1965/86, l'indennità di carica degli amministratori locali si configura 'lato sensu' di natura risarcitoria.

Le indennità a favore degli amministratori locali costituiscono dunque con certezza un ristoro o un risarcimento che è direttamente correlato all'attività prestata in favore dell'ente locale di appartenenza e non può quindi essere reso nullo dalla semplice circostanza che il singolo amministratore ricopra altra carica presso un diverso organo elettivo.

La situazione è particolarmente penalizzante per il sindaco, la cui attività non è solo quella connessa alla carica elettiva, ma si estende anche, in relazione agli articoli 116 e 129 della Costituzione, all'esercizio di funzioni amministrative di ufficiale di governo e di stato civile, nonché a funzioni delegate regionali e di commissario governativo, che non derivano direttamente dal mandato conferito dagli elettori della comunità locale.

Le indennità spettanti al sindaco sono pertanto correlate ad una molteplicità di funzioni delegate che gli altri amministratori locali non sono chiamati a svolgere; proprio con riferimento a tali diverse e maggiori funzioni, che comportano un maggiore impegno di lavoro e l'assunzione di particolari responsabilità, anche patrimoniali, l'indennità dovuta ai sindaci non solo è di entità maggiore rispetto a quella degli assessori, ma deve ritenersi, almeno in parte, anche di natura diversa rispetto a quelle degli altri amministratori locali, cui le ricordate funzioni delegate non sono attribuite.

Del resto, che ai sindaci competa la percezione dei gettoni di presenza è riconosciuto anche dal Tribunale civile di Palermo, sentenza 21 settembre 2000. Si può paventare, pertanto, a tal riguardo l'insorgere di numerose controversie ad opera dei vari amministratori locali, per il riconoscimento e l'affermazione di un diritto che certamente la legislazione sancisce a loro favore.

Per questo, al fine di porre certezza in materia tanto delicata, anche per gli inevitabili riflessi sull'organizzazione degli enti locali, e per evitare il defatigante contenzioso che si produrrebbe in materia, si propone il seguente progetto di legge che ha natura

essenzialmente integrativa, oltre che interpretativa, delle disposizioni oggi in vigore.

---0---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sindaci ed agli altri amministratori degli enti locali che percepiscono indennità di carica per mandato elettivo presso altro ente viene corrisposto, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e dal comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, un gettone di presenza giornaliero, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali espletate nell'interesse ed in rappresentanza dell'ente locale, in misura pari ad un trentesimo dell'indennità mensile di carica come determinata dall'ente locale di appartenenza.

2. Non può essere erogato più di un gettone di presenza giornaliero a prescindere dall'attività svolta dall'amministratore.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

4) DDL N. 705 del 23.10.03- Disposizioni sulla durata in carica degli organi elettivi dei comuni e delle province.

Viene fissata in cinque anni, precisando che in nessun caso potrà darsi luogo a diversa scadenza, la durata in carica degli organi elettivi di comuni e province.

Gruppo Parlamentare: Forza Italia

Firmatari: Leontini Innocenzo (FI) • Formica Santi (AN)

Argomenti: • Enti locali

Organo d'Esame: 1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

Iter

Attuale:

28 ott 2003 Annunzio assegnazione Seduta n. 168 AULA

Storico:

28 ott 2003 Annunziato Seduta n. 168 AULA

28 ott 2003 Assegnato per esame Commissione PRIMA

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la durata dei mandati negli organi elettivi è stata questione ricorrente soprattutto nell'ultimo decennio del secolo scorso. Per la sua connessione con le più significative questioni istituzionali si è cercato, attraverso una più oculata determinazione temporale del singolo mandato o attraverso una limitazione del numero dei mandati, di trovare un equilibrio fra le opposte esigenze dell'elettorato passivo e di quello attivo.

Parallelamente a questo problema istituzionale se ne è però posto anche un altro, di efficienza, non meno significativo: quello di evitare una continua chiamata alle urne del corpo elettorale per eleggere i titolari degli organi dei vari ambiti istituzionali, dal comune alla provincia, alla Regione, allo Stato e alla Unione europea. Ciò ha portato alla decisione di concentrare in una unica tornata elettorale tutte le elezioni previste nel corso dell'anno.

Le due esigenze connesse hanno determinato la scelta del legislatore regionale di portare il mandato degli organi comunali e provinciali omogeneizzandolo a quello degli organi regionali a 5 anni determinando così, in sede di prima applicazione, un vulnus a danno di coloro i quali, eletti in tornate autunnali, non potrebbero arrivare a compiere i 5 anni di mandato.

Con la proposta costituita dall'unico articolo che segue

si tende a precisare che la durata in carica degli organi elettivi di comuni e province non può in nessun caso, come quello cennato, essere inferiore ai 5 anni. Ciò in applicazione del principio fondamentale che, appunto, si è voluto stabilire di una corrispondenza tra i mandati elettorali di tutti gli organi istituzionali della Repubblica.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. La durata in carica degli organi elettivi dei comuni e delle province non può essere in nessun caso inferiore nè superiore a 5 anni.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.